



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il Mercato, Concorrenza, Consumatori,
Vigilanza e Normativa Tecnica
DIVISIONE IV Promozione della concorrenza

Risoluzione n. 50262 del 26 marzo 2013

Oggetto: *Quesito in materia di apertura di una parafarmacia – requisiti di onorabilità*

Si fa riferimento alla nota con la quale codesto Comune chiede alcuni chiarimenti in materia di apertura di reparto di parafarmacia all'interno di un esercizio di vicinato.

Fa presente che il titolare dell'attività, esercitata con la forma giuridica dell'impresa individuale, è in possesso dei requisiti di onorabilità e professionali di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

Evidenzia, inoltre, che il reparto adibito alla vendita dei farmaci è affidato ad un farmacista assunto come dipendente della predetta ditta individuale ai sensi del D.L. n. 223 del 2006.

Ciò premesso chiede se, alla luce del decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147, i requisiti di onorabilità di cui al citato articolo 71 devono essere posseduti anche dal farmacista addetto al reparto per la vendita di farmaci.

Al riguardo si fa presente quanto segue.

La disciplina in materia di parafarmacie è stata introdotta con l'articolo 5, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

Tale disposizione prevede la possibilità per gli esercizi commerciali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d), e) e f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, di vendere al pubblico farmaci da banco o di automedicazione e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica, previa comunicazione al Ministero della salute e alla regione in cui ha sede l'esercizio.

Gli esercizi commerciali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d), e) e f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono i seguenti:

- i. *esercizi di vicinato*: aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;



- ii. *medie strutture di vendita*: gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto precedente e fino a 1.500 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
- iii. *grandi strutture di vendita*: gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto precedente.

Ai sensi della citata disposizione, inoltre, la vendita dei farmaci di cui sopra è consentita durante l'orario di apertura dell'esercizio commerciale e deve essere effettuata nell'ambito di un apposito reparto, alla presenza e con l'assistenza personale e diretta al cliente di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine.

Il titolare dell'esercizio commerciale deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità e, per il settore alimentare, anche di quelli professionali di cui all'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010 e s.m.i..

Il reparto adibito alla vendita di farmaci deve essere affidato ad un farmacista in possesso del titolo di studio specifico abilitato alla professione ed iscritto al relativo ordine.

Ai sensi del comma 5 dell'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010, in caso di impresa individuale i requisiti di onorabilità “... *devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale*”.

Resta fermo, comunque, che i requisiti sopra richiamati sono quelli richiesti dalla normativa nazionale in materia di commercio ai fini dell'avvio dell'attività di vendita dei prodotti non alimentari e alimentari e che in ambedue i casi la vendita di farmaci non soggetti a prescrizione medica deve essere effettuata secondo le prescrizioni espressamente previste dall'articolo 5 del decreto legge n. 223 del 2006, ovvero i titolari dei punti vendita e i farmacisti che prestano la loro attività professionale nei medesimi, sono tenuti a rispettare la normativa vigente in materia di vendita al pubblico di medicinali.

Di conseguenza, nel caso specifico del quesito, visto che il titolare è già in possesso dei prescritti requisiti di onorabilità richiesti dal dettato normativo di settore, non vi è necessità che essi siano posseduti anche dal farmacista addetto al reparto di parafarmacia.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)